

CONTRATTO

TRA

Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo

Direzione generale Musei

d'ora in avanti denominato anche, per brevità, "Direzione generale", con sede in Roma, Via del San Michele, 22, codice fiscale e partita IVA 97832870584 per il quale interviene il Dirigente del Servizio II della Direzione generale Musei Arch. Manuel Roberto GUIDO, nato a Caracas (Venezuela) il 08 gennaio 1952, in virtù di atto di delega alla firma, conferito con Decreto del 23 ottobre 2017 - rep. 1043 - dal Direttore generale Musei dott. Antonio Lampis, registrato dal Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato – Ufficio Centrale del Bilancio – presso il MIBACT al n. 1912 del 30/10/2017, domiciliato per la carica presso la sede del Ministero,

E

ARTERIA srl

in seguito denominata anche per brevità "AFFIDATARIO", con sede legale in Milano, via Cino del Duca n. 2 – 20122 Milano - capitale sociale Euro 5.004.258,00, - C.F. e Partita I.V.A. 13254800157 e numero di iscrizione nel Registro delle Imprese di MILANO MI-1633478 del 14/12/2000, nella persona di ANTONIO ADDARI, nato a Latina il 19 agosto 1954 – CF DDRNTN54M19E472K e residente a Milano, in via Arbe n.51, cap 20125, nella sua qualità di

Amministratore Delegato e Legale Rappresentante , domiciliato per la carica presso la sede del medesimo "AFFIDATARIO".

VISTO il Memorandum d'Intesa sul Partenariato per la Promozione del Patrimonio Culturale tra il Ministero per i Beni e le Attività Culturali della Repubblica Italiana e l'Amministrazione Statale per il Patrimonio Culturale della Repubblica Popolare Cinese, stipulato tra il Ministero per i Beni e le Attività Culturali rappresentato dall'On. Ministro Sandro Bondi e l'Amministrazione Statale per il Patrimonio Culturale della Repubblica Popolare Cinese, rappresentata dal Ministro Cai Wu, in data 7 ottobre 2010, il quale stabilisce, all'art. 1.7 l'obiettivo di creare uno spazio esclusivo per un lungo termine nel Museo Nazionale della Cina in Piazza Ten An Men a Pechino, quale luogo espositivo a lungo termine per la promozione della cultura italiana, a partire dal giugno 2011;

VISTA l'opportunità di promuovere l'azione espositiva del Mibact, relativa al Memorandum e al progetto "Sleeping Beauty" che si svilupperà a partire dal gennaio 2018;

VISTA la Lettera di Intenti, firmata il 20 ottobre 2016 tra la Direzione Generale Musei del Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo della Repubblica Italiana e il Capital Museum in Cina, con la quale si pianifica la realizzazione della mostra intitolata "Arte, Cultura e Vita quotidiana in Rinascimento in Italia";

ACCERTATO che le risorse necessarie per le attività di trasporto e assicurazione delle opere dalla sede di pertinenza al Capital Museum

di Pechino graveranno in parte sulle economie (€ 258.606,10) del progetto "Valorizzazione e promozione del patrimonio culturale - Tienanmen", giusta Convenzione n. 38 del 26.11.2015 con la società Ales, e per la restante parte sul capitolo 5653/PG1 A. F. 2018.

VISTA la nota dell'AVCP (Autorità di Vigilanza Contratti Pubblici) del 13 gennaio 2012, n. 3818 relativa alle attività del progetto "Pechino – Piazza Ten An Men. Museo Italia", dalla quale emerge che l'intervento muovendo da protocolli intergovernativi volti a promuovere il c.d. "sistema Italia", l'inquadramento del contratto (di servizio) necessario a realizzare l'evento, trattandosi d'intervento da eseguire in attuazione di accordo internazionale, può essere considerato rientrante nell'applicazione dell'art. 18 del D.Lgs. 50/2016;

VISTA la nomina di Responsabile Unico del Procedimento del dott. Ferdinando Creta in data 21 luglio 2017 prot. 7981 della Direzione generale Musei;

CONSIDERATO che, per la realizzazione della mostra "Arte, Cultura e Vita quotidiana in Rinascimento in Italia", di cui sopra è previsto l'invio, da parte del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, di un determinato numero di manufatti d'arte di pertinenza di Musei italiani;

DATO ATTO che il trasferimento dei suddetti manufatti richiede l'utilizzo di particolare tecniche di imballaggio e disimballaggio, di trasporto, di custodia, di movimentazione e di allestimento e disallestimento che richiedono un particolare *know-how*;

CONSIDERATO che per il trasferimento dei suddetti manufatti è necessario provvedere alla copertura assicurativa degli stessi con polizza per opere d'arte/polizza "da chiodo a chiodo" per mostre d'arte – ed. 1975, integrata con le clausole: Institute Cargo Clauses (A) 1/1/82; Institute War Clauses (A) 1/1/82 per i trasporti via aereo; Institute Strikes Clauses (Cargo) 1/1/82; Institute Radioactive Contamination Exclusion Clauses 1/10/90, stipulata con Compagnie già accreditate per polizze della stessa tipologia e dimensione, ivi incluso il rischio terrorismo e guerre non dichiarate per il trasporto di andata e di ritorno delle opere d'arte che saranno esposte a Pechino nel Capital Museum dal 26 marzo al 22 giugno 2018.

VISTO che con nota dell'AVCP (Autorità di Vigilanza Contratti Pubblici) del 13 gennaio 2012, n. 3818, relativa alle attività del Progetto "Pechino-Piazza Tienanmen. Museo Italia", dalla quale emerge che l'intervento, muovendo da protocolli intergovernativi volti a promuovere il cd. "sistema Italia", l'inquadramento del contratto (di servizio) necessario a realizzare l'evento museale, trattandosi d'intervento da eseguire in attuazione di un accordo internazionale, può essere considerato rientrante nell'applicazione dell'art. 18 del D. Lgs. N. 163/2006 (contratti aggiudicati in base a norme internazionali), nel quale si prevede la deroga all'applicazione del codice dei contratti pubblici e all'art. 16 del Decreto Legislativo 18 aprile 2016 n.50 "Nuovo Codice appalti";

VISTO che per la presente procedura l'Amministrazione ha proceduto

secondo i dettami della nota dell'AVCP (Autorità di Vigilanza Contratti Pubblici) del 13 gennaio 2012, n. 3818;

RILEVATO che il presente contratto viene stipulato, trattandosi di accordi internazionali, ai sensi dell'art. 16 del Decreto Legislativo 18 aprile 2016 n. 50 "Nuovo Codice appalti", in deroga all'applicazione dei contratti pubblici, mediante invito a 10 operatori, scelti tra i nominativi che hanno fatto richiesta alla DG MU di partecipare a procedure di gara e operatori che hanno già partecipato a precedenti procedure negoziate di simili importi e categorie, nel rispetto del principio di rotazione.

PREMESSO

- che, con Verbale di Gara dal n. 1 al n. 7 dal 16/01/2018 al 21/02/2018, è stata approvata la graduatoria delle imprese offerenti ed è stata dichiarata aggiudicataria l'impresa Arteria srl e che con determina in data 22 febbraio 2018 rep. 178 sono stati approvati i verbali di gara e aggiudicati in via definitiva i servizi, procedendo alla consegna d'urgenza del servizio nelle more della stipula del contratto ai sensi dell'art. 32, comma 8, del D. Lgs. n. 50/2016;
- che la seguente documentazione: invito a presentare offerta, capitolato tecnico nonché l'offerta tecnica ed economica prodotte in sede di gara fanno parte integrante del presente contratto;
- che l'AFFIDATARIO, a garanzia dell'esecuzione del contratto,

etc., nonché incidenza sulla rimodulazione del calendario voli e cargo).

CONSIDERATO

- che la verifica del possesso dei requisiti (DURC, certificati del casellario, certificati carichi pendenti, visura Camera di Commercio di Milano, certificazione Ufficio dell'Entrate di Milano. Etc.), come previsto dall'art. 32 del D. Lgs. n° 50/2016, ha dato esito positivo;
- che la società Arteria srl, così come risulta dalle attestazioni, è in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro di disabili e ha ottemperato ai relativi obblighi;
- che la società Arteria srl ha presentato i documenti richiesti e la cauzione definitiva.

Tutto ciò visto, rilevato, premesso e considerato, tra le Parti si conviene quanto segue:

Articolo 1. Premesse.

Le premesse ed i documenti richiamati in tutto il presente contratto ne costituiscono parte integrante e sostanziale, anche se non materialmente allegati.

Articolo 2. Oggetto del contratto.

2.1 Il servizio dovrà prevedere, per tutte le opere che saranno esposte in Mostra le attività di imballaggio e disimballaggio, così come le attività di montaggio e smontaggio delle stesse. In particolare:

a) gli operai specializzati per tutte le operazioni di smontaggio, imballaggio, movimentazione e montaggio in sede mostra, si precisa che l'Appaltatore dovrà garantire la presenza degli operai specializzati in tutte le suddette giornate, anche se festive, dalle ore 8.00 alle ore 20,00;

b) la realizzazione delle casse e imballaggio delle opere a regola d'arte;

c) il ritiro opere dai luoghi indicati nell'Elenco opere allegato;

d) il trasporto in andata e ritorno delle opere elencate nell'Elenco opere allegato con aereo cargo o via mare e con camion fine art dotati di gps a bordo per controllo satellitare e aventi le caratteristiche minime indicate dal Prestatore delle opere;

e) sdoganamento delle opere e altri adempimenti (incluse pratiche di importazione/esportazione, dogana e belle arti), anche di natura amministrativa, relativi al trasporto delle opere stesse in andata e ritorno laddove necessario;

f) trasporto e immagazzinamento casse nei magazzini del Capital Museum di Pechino per tutta la durata della mostra;

g) comunicazione dei nominativi dei corrispondenti esteri eventuali;

h) adempimento delle procedure per il rilascio di autorizzazioni per il transito (ztl) e sosta nei pressi della sede espositiva;

i) coordinamento di tutte le operazioni sopra indicate.

2.2 L'assicurazione dovrà essere garantita con polizza per opere d'arte/polizza "da chiodo a chiodo" per mostre d'arte - ed. 1975, integrata con le clausole: Institute Cargo Clauses (A) 1/1/82; Institute War Clauses (A) 1/1/82 per i trasporti via aereo; Institute Strikes

	Clauses (Cargo) 1/1/82; Institute Radioactive Contamination Exclusion	
	Clauses 1/10/90, stipulata con Compagnie già accreditate per polizze	
	della stessa tipologia e dimensione, ivi incluso il rischio terrorismo e	
	guerre non dichiarate per il trasporto di andata fino alla consegna in	
	mostra delle opere d'arte che saranno esposte a Pachino nel Capital	
	Museum dal 26 marzo al 22 giugno 2018 e di ritorno fino alla	
	riconsegna ai musei prestatori;	
	a. inclusione della clausola guerra non dichiarata;	
	b. inclusione della clausola di stima accettata fra le parti;	
	c. inclusione della clausola della richiesta di risarcimento senza	
	franchigie;	
	d. inclusione della clausola di assicurazione per conto di chi spetta;	
	e. inclusione della clausola di coppie e parures;	
	f. Inclusione della clausola "Museum Clause";	
	Estensione di copertura anche in caso di:	
	• mancanza di cose assicurate rilevata solo a fine mostra, in sede di	
	inventario;	
	• rottura dei vetri;	
	• difetto, vizio o insufficienza di imballaggio;	
	• cattura, sequestro, arresto, disposizioni restrittive e loro	
	conseguenze (fatta eccezione per i rischi derivanti da proprietà	
	illegittima e da sequestro delle opere, a qualsiasi titolo, da parte di	
	autorità);	
	• eventuali ulteriori condizioni richieste dai prestatori;	

In particolare, la copertura assicurativa dovrà prevedere :

1. Opere o materiali da esposizione:

la copertura assicurativa potrà riguardare, come specificato negli allegati, opere, prestate da Enti o privati, ivi compresi gli imballaggi nuovi allestiti ad hoc per trasporto di manufatti particolari.

La Direzione Generale si riserva di apportare modifiche alla lista opere di cui agli allegati e tali modifiche saranno comunicate all'appaltatore in forma scritta. L'affidatario dovrà tenere conto di tali variazioni nell'esecuzione del servizio.

2. Trasporti:

I trasporti, che saranno effettuati, secondo le best practice del settore, avverranno a mezzo autocarro, autoveicoli vari, aereo dalle sedi di provenienza, fino alla sede espositiva.

3. Sede Espositiva:

La sede espositiva è dotata di tutti i necessari sistemi come da facility report allegato.

4. Garanzia:

La garanzia dovrà esser valida fino alla consegna delle opere al Capital Museum, che provvederà ad assicurare la giacenza con le stesse clausole e si intende abbia inizio dal momento in cui le opere vengono rimosse dal posto in cui si trovano per essere imballate, continuando durante il viaggio di andata dall'Italia fino alla sede espositiva di Pechino, mentre l'assicurazione per la giacenza in mostra e il viaggio di ritorno, che avrà termine con la riconsegna delle opere e del

materiale nei vari posti d'origine, sarà a carico del Capital Museum di Pechino.

5. Rinuncia al Diritto di Rivalsa

La polizza dovrà prevedere la rinuncia dell'assicuratore al diritto di rivalsa nei confronti delle ditte specializzate incaricate di effettuare le operazioni di trasporto e imballaggio.

6. Danneggiamento Parziale

La polizza dovrà prevedere che in caso di danneggiamento parziale, l'Assicuratore risponda delle spese di restauro, riparazione, ripristino o rimpiazzo della parte danneggiata ed, altresì, del deprezzamento dell'opera assicurata nella percentuale massima del 100% del valore dell'opera.

7. Estensione Garanzia

La polizza dovrà ricomprendere: i danni derivanti da colpa grave del contraente, dell'Assicurato e dei dipendenti (art. 1900 C.C.), il furto con destrezza, i danni causati da scioperi, sommosse, insurrezioni o tumulti popolari, atti vandalici, terrorismo e sabotaggio (compiuti individualmente o in associazione).

8. Determinazione del Danno

La polizza dovrà prevedere che alla determinazione del danno si proceda mediante accordo tra le parti o con nomina dei periti nominati dalle parti (clausola arbitrale).

9. Periodo di copertura

La polizza dovrà essere efficace almeno prima della data d'imballaggio

dell'opera in prestito, fino alla data di consegna e di allestimento delle opere al Capital Museum di Pechino e dal disallestimento e imballaggio fino alla riconsegna nei luoghi di origine dei musei prestatori.

2.3 l'Affidatario sarà, comunque, tenuto, nell'ambito delle attività descritte nel richiamato Capitolato Tecnico, ad eseguire le variazioni nelle prestazioni richieste dalla Direzione generale alle medesime condizioni stabilite nel presente contratto, senza alcun compenso o indennità aggiuntivi purché entrambi non comportino un aumento delle prestazioni in misura superiore ad un quinto dell'importo del corrispettivo del contratto indicato nell'art. 7 che segue.

2.4 le prestazioni dovute dall'Affidatario dovranno essere eseguite con gli strumenti e secondo le modalità già indicati nell'offerta tecnica presentata e menzionata nelle premesse, nonché rispettando le modalità indicate nel richiamato allegato (Capitolato Tecnico).

2.5 l'Affidatario, nello svolgimento del commissionato servizio dovrà coordinarsi obbligatoriamente con le competenti Strutture della Direzione generale, sotto le cui direttive dovranno essere rese le prestazioni convenute. All'Affidatario è espressamente vietato di assumere qualsiasi iniziativa che non sia stata preventivamente concordata con l'Amministrazione; nonché di stipulare o sottoscrivere atti e/o contratti che possano in qualche modo impegnare l'Amministrazione senza il suo preventivo, esplicito consenso.

Articolo 3. Modalità di svolgimento delle prestazioni.

3.1 Le attività oggetto del presente contratto e descritte nell'allegato

	Capitolato d'Oneri dovranno essere svolte come descritto nel	
	Capitolato medesimo.	
	3.2 Il luogo di esecuzione del contratto è nelle località interessate di	
	cui al dettaglio nel Capitolato d'Oneri.	
	Articolo 4. Durata.	
	4.1 Le attività indicate nell'art. 2, avviate con verbale di consegna	
	sotto riserva di legge in data 22 febbraio 2018, prima della	
	sottoscrizione del presente contratto, dovranno essere effettuate nella	
	tempistica specificata dal Capitolato d'Oneri. In ogni caso, l'Affidatario	
	sarà obbligato sino all'avvenuta ultimazione delle prestazioni oggetto	
	del commissionato appalto.	
	Articolo 5. Responsabilità verso i Terzi.	
	5.1 La Direzione Generale non assumerà alcuna responsabilità nei	
	confronti di terzi per impegni assunti verso questi ultimi dall'Affidatario	
	in relazione allo svolgimento delle attività oggetto del presente	
	contratto.	
	5.2 L'Affidatario si obbliga, in via incondizionata e irrevocabile, a	
	sollevare e tenere indenne la Direzione generale da ogni e qualsiasi	
	responsabilità e/o onere derivante dallo svolgimento da parte di terzi	
	delle attività oggetto del presente contratto.	
	Articolo 6. Obblighi e adempimenti.	
	6.1 L'Affidatario si obbliga a svolgere le attività e ad eseguire il	
	servizio oggetto del presente contratto, nel rispetto dei principi di	
	efficienza, efficacia e buon andamento e secondo le indicazioni che le	

saranno fornite di volta in volta dalla Direzione generale.

6.2 L'Affidatario si obbliga ad assicurare:

a) la qualità delle prestazioni fornite;

b) lo specifico "know-how" acquisito nel settore della movimentazione delle opere d'arte.

6.3 L'Affidatario si obbliga, altresì, a rispettare tutte le indicazioni relative all'esecuzione del contratto che dovessero essere impartite dalla Direzione generale, nonché a dare immediata comunicazione alla Direzione generale di ogni circostanza che abbia influenza sull'esecuzione del contratto stesso.

6.4 Rimarranno in ogni caso a carico dell'Affidatario i seguenti oneri ed obblighi relativi:

- alla fornitura di idonea documentazione, che riassume le varie fasi di lavoro svolte;

- alla cura della corretta esecuzione del servizio e di ogni altra attività connessa alle prestazioni dell'appalto, con pronto adeguamento ad ogni disposizione impartita dalla Direzione generale;

- alla responsabilità diretta dell'operato di tutti i dipendenti o collaboratori nei confronti sia della Direzione generale, sia dei terzi;

- alla corretta esecuzione delle prestazioni nel rispetto del presente contratto concordando preventivamente eventuali modifiche degli interventi direttamente con la Direzione generale.

6.5 L'Affidatario dovrà, infine, eseguire le prestazioni contrattualmente dovute nella piena e totale osservanza dei regolamenti, delle normative

	e delle leggi nazionali in vigore in materia di:	
	- gestione dei servizi affidati;	
	- sicurezza e salute dei lavoratori sui luoghi di lavoro;	
	- assunzioni obbligatorie e patti sindacali.	
	Articolo 7. Integrazioni oggetto del contratto e modalità di esecuzione delle prestazioni	
	In virtù della richiamata Determina n° 199/2018 di rielaborazione e approvazione del nuovo quadro economico, l'oggetto del contratto ricomprende le ulteriori prestazioni e servizi, richiesti a tutela delle opere da movimentare da parte dei musei prestatori (realizzazione doppie casse, incidenza cargo per aumento volume e peso etc., nonché incidenza sulla rimodulazione del calendario voli e cargo), i cui costi, come da quadro economico approvato, non soggetti a ribasso d'asta, saranno riconosciuti previa approvazione della rendicontazione;	
	Articolo 8. Corrispettivo.	
	8.1 L'importo previsto in fase d'aggiudicazione della gara per servizi in oggetto è pari ad Euro 298.310,00 (diconsi duecentonovantaottomilatrecentodieci/00), oltre IVA come per legge, più Euro 3.500,00 (diconsi tremilcinquecento/00) più IVA per oneri della sicurezza.	
	Il corrispettivo complessivo spettante all'Affidatario per l'esecuzione di tutte le prestazioni oggetto del presente contratto, sulla scorta del quadro economico rielaborato e approvato con Determina n° 199/2018 è pattuito in complessive €. 387.415,00, pertanto l'importo	

contrattuale risulta essere di €. 387.415,00, oltre IVA ove dovuta come per legge, più Euro 3.500,00 (diconsi tremilcinquecento/00) più IVA per oneri della sicurezza.

8.2 L'Affidatario dichiara di accettare l'importo complessivo sopraindicato, avendo completa e approfondita conoscenza delle quantità, delle modalità e del tipo di lavoro da svolgere e, conseguentemente, dichiara di rinunciare a qualsivoglia pretesa di carattere economico che dovesse derivare da una sua eventuale errata valutazione di tutti i fattori e gli elementi necessari per dare esecuzione esatta e puntuale a tutte le obbligazioni assunte con il presente contratto.

Articolo 9. Modalità di pagamento e fatturazione.

9.1 Il pagamento del corrispettivo, nel limite dell'importo massimo indicato nell'art. 7 che precede, avverrà secondo quanto stabilito nel Capitolato d'oneri, ovvero, con le modalità di seguito illustrate.

Il pagamento del prestabilito compenso avverrà mediante bonifico bancario presso l'istituto di credito e il conto corrente dedicato, secondo quanto previsto dall'art. 3 della L. 136/2010 indicato dall'Affidatario, è Banca UNICREDIT spa, Piazza Galvani, 3/D,40124 BOLOGNA – IBAN IT 14T020080243000102741400, a fronte di regolari fatture emesse, secondo le indicazioni della Direzione generale Musei, in parte a fronte Ales s.p.a. in parte a fronte DG MU.

Le fatture dovranno essere emesse al termine di ogni fase del servizio, previo riscontro e controllo da parte della Direzione generale.

Nelle fatture dovrà essere riportato un analitico rendiconto delle prestazioni rese. Eventuali penali dovranno essere riportate nella fattura in diminuzione del totale dovuto. Il pagamento di ogni fattura verrà effettuato entro 30 (trenta) giorni solari dalla data di ricevimento delle stesse, secondo la vigente normativa (tra gli altri, in via non esaustiva, il DURC) ed è comunque subordinato alla stipulazione del contratto.

La fatturazione avverrà come segue:

- 50% dell'importo contrattuale a completamento della prima operazione di trasferimento delle opere d'arte dall'Italia alla Cina;
- 50% dell'importo a completamento della operazioni di rientro delle opere dalla Cina a completamento di tutte le prestazioni previste nel presente contratto.

Ogni eventuale cambiamento delle coordinate bancarie cui riferire i pagamenti deve essere comunicato dall'Affidatario con nota scritta, debitamente firmata dal legale rappresentante della stesso.

9.2 Tutti i pagamenti saranno eseguiti entro 30 (trenta) giorni naturali e consecutivi dalla data di ricezione della fattura, e comunque previo nulla osta del Referente del Contratto per la Direzione generale (v. successivo art. 16), a condizione che venga acquisito, con esito positivo, il Documento Unico di Regolarità Contributiva e che la procedura di verifica di regolarità fiscale prevista dall'art. 2 del D.M. dell'Economia e delle Finanze del 18 gennaio 2008 n. 40, abbia avuto ulteriore esito positivo.

Articolo 10. Interruzione o sospensione delle prestazioni.

10.1 Le Parti non saranno ritenute inadempienti qualora l'inosservanza degli obblighi derivanti dal contratto sia dovuta a forza maggiore, debitamente accertata e documentata.

10.2 Verificatosi un caso di forza maggiore che impedisca ad una Parte l'esatta e puntuale osservanza degli obblighi contrattuali, la stessa sarà tenuta a darne tempestiva comunicazione all'Altra, indicando anche il tempo prevedibile di impedimento.

10.3 La Parte che non ha potuto adempiere, per causa di forza maggiore, ha diritto ad una proroga dei termini in misura pari alla durata dell'evento impeditivo.

Articolo 11. Inadempienze - Penali.

11.1 Qualora la Direzione generale accertasse l'inidoneità di una qualunque attività svolta dall'Affidatario a seguito di contraddittorio con la stessa Società, oppure rilevasse delle inadempienze agli obblighi derivanti dal presente contratto potrà richiedere all'Affidatario di porre rimedio a tali inconvenienti, fissandogli un termine perentorio non inferiore a 15 (quindici) giorni. Il Responsabile del procedimento, acquisite e valutate negativamente le predette controdeduzioni ovvero scaduto il termine per la comunicazione delle stesse, può proporre all'organo competente di disporre la risoluzione del contratto, ai sensi del successivo art. 13.

11.2 In caso di ritardo o mancata esecuzione, anche di una sola delle attività da svolgersi, riportate nel capitolato d'onori, nel disciplinare di

gara nonché nell'offerta tecnica, la Direzione generale, salvo causa di forza maggiore debitamente documentata, applicherà una penale fino a € 5.000,00, (cinquemila/00) per ogni inadempimento e/o per ogni giorno di ritardo, fatti comunque salvi il diritto al risarcimento dell'eventuale maggior danno, nonché l'eventuale risoluzione del contratto. Le suddette penali complessivamente intese potranno applicarsi fino ad un massimo del 10% del corrispettivo contrattuale complessivo. Qualora si eccede il suddetto limite la Stazione appaltante avrà l'insindacabile facoltà di dichiarare la risoluzione di diritto del contratto, ai sensi dell'art. 1456 cc. Fermo restando il risarcimento dell'eventuale maggior danno dalla stessa subito.

11.3 L'applicazione delle penali, fatto salvo il diritto di ottenere il maggior danno subito, non pregiudicherà in alcun modo il diritto della Direzione generale di pretendere l'esatto adempimento delle prestazioni contrattuali, con tutte le conseguenze inerenti, né quello di far svolgere da terzi a spese dell'Affidatario le parti dell'esecuzione non puntualmente e/o non esattamente eseguite.

Articolo 12. Assicurazione.

12.1 L'Affidatario ha dimostrato, fornendone valida copia alla Direzione generale, di essere in possesso di idonea polizza assicurativa per responsabilità civile, di massimale adeguato e sarà responsabile degli eventuali danni causati a persone o cose, sia dai propri dipendenti e collaboratori sia da attrezzature e materiali impiegati, in conseguenza dell'esecuzione delle prestazioni convenute

e delle attività connesse, sollevando la Direzione generale da ogni responsabilità al riguardo.

Articolo 13. Riservatezza e proprietà dei documenti.

13.1 Tutte le informazioni, concetti, idee, procedimenti, metodi e dati tecnici dei quali l'Affidatario verrà a conoscenza nello svolgimento del contratto ad essa affidato, dovranno essere considerati riservati e coperti da segreto.

13.2 L'Affidatario sarà obbligato, pertanto, verso la Direzione generale, ad adottare tutte le cautele necessarie per mantenere il riserbo ed il segreto su quanto appreso, rimanendo responsabile per eventuali divulgazioni indebite avvenute ad opera dei propri dipendenti o collaboratori in genere.

13.3 I diritti di proprietà e/o di utilizzazione e sfruttamento economico degli elaborati, delle opere dell'ingegno, delle creazioni intellettuali, e dell'altro materiale creato, inventato, predisposto o realizzato dall'Affidatario o dai suoi dipendenti e/o collaboratori nell'ambito o in occasione dell'esecuzione delle prestazioni oggetto del presente contratto, rimarranno di titolarità esclusiva della Direzione generale che potrà quindi disporre, senza alcuna restrizione, la pubblicazione, la diffusione, l'utilizzo, la vendita, la duplicazione e la cessione anche parziale di dette opere dell'ingegno o materiale.

Detti diritti, ai sensi della Legge n. 633/41 "Protezione di diritto d'autore e di altri diritti connessi al suo esercizio", così come modificata ed integrata dalla Legge n. 248/00, devono intendersi

ceduti, acquisiti e licenziati in modo perpetuo, illimitato e irrevocabile.

L'Affidatario si obbliga espressamente a fornire alla Direzione Generale tutta la documentazione e il materiale necessario all'effettivo sfruttamento dei diritti di titolarità esclusiva, e a sottoscrivere tutti i documenti necessari all'eventuale trascrizione di detti diritti a favore della Direzione generale in eventuali registri o elenchi pubblici.

L'Affidatario assume, inoltre, la responsabilità piena ed esclusiva nei confronti di terzi, che dovessero rivendicare diritti d'autore su parti e/o elementi del materiale utilizzato.

Articolo 14. Risoluzione del contratto. Clausola risolutiva espressa.

14.1 La Direzione generale avrà il diritto di far dichiarare la risoluzione del contratto stesso qualora l'Affidatario si rendesse colpevole di gravi violazioni di legge o di negligenza grave quale, a titolo indicativo, ripetuti e rilevanti ritardi nell'esecuzione del contratto. In tali ipotesi, qualora l'Affidatario non avesse ottemperato alla diffida ad adempiere, che dovrà esserle notificata dalla Direzione generale con un preavviso di non meno di quindici giorni, il contratto sarà risolto di diritto con le conseguenze previste dalla Legge.

14.2 Il presente Contratto si risolverà, altresì, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 c.c., laddove venga accertata la non veridicità del contenuto delle attestazioni rilasciate dall'Affidatario in sede di gara in ordine ai requisiti di ordine generale o speciale.

14.3 Il presente Contratto si risolverà, altresì, ai sensi e per gli effetti

dell'art. 1456 c.c., per il mancato rispetto degli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari, di cui all'art.3, comma 9 bis, della Legge 136/10 e successive modificazioni, ivi compresa qualsiasi eventuale mancata osservanza da parte di subappaltatori e/o subcontraenti della filiera, ove presenti.

14.4 Oltre che nelle ipotesi precedenti, il Responsabile del Procedimento/Direttore dell'esecuzione valuta, in relazione allo stadio di avanzamento dell'appalto ed alla funzionalità dello stesso, l'opportunità di proporre alla Direzione generale la risoluzione del contratto al verificarsi, nel corso dell'esecuzione del contratto, di una delle ipotesi di esclusione di cui all'art. 38, comma 1, lettere a), b) e c) del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i..

14.5 Al verificarsi di una delle cause di risoluzione sopraelencate, la Direzione generale comunicherà formalmente all'Affidatario la volontà di valersi della risoluzione, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 c.c..
E' fatto salvo in ogni caso il risarcimento dei danni in favore della Direzione generale.

Articolo 15. Recesso.

15.1 La Direzione generale avrà il diritto insindacabile di recedere dal contratto in ogni momento con un preavviso scritto di 60 (sessanta) giorni naturali e consecutivi, dovendo in tal caso riconoscere all'Affidatario soltanto il corrispettivo dovuto per le prestazioni rese fino al momento in cui il recesso dovrà avere efficacia, rimanendo escluso qualsiasi obbligo di indennizzo o di risarcimento da parte

della Direzione Generale.

15.2 L'eventuale dichiarazione di recesso dovrà essere comunicata all'Affidatario mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento indirizzata presso il suo domicilio eletto indicato nell'art. 21 che segue.

15.3 L'Amministrazione aggiudicatrice può recedere dal contratto anche se l'esecuzione ha avuto inizio secondo quanto stabilito nel capitolato d'onori.

Articolo 15 Protezione dei dati personali.

16.1 L'Affidatario effettuerà, direttamente o con l'ausilio di soggetti terzi che partecipano alla sua attività produttiva e nel pieno rispetto dei principi di pertinenza, liceità e correttezza di cui all'art. 11 del D.Lgs. 196/2003 e s.m.i. ("Codice Privacy"), tutte le operazioni di trattamento dei dati personali necessarie per compiere l'attività contrattualmente dovuta.

16.2 L'Affidatario osserverà gli obblighi previsti dalle clausole contrattuali predisponendo, dandone tempestiva informazione alla Stazione Appaltante ogni misura di sicurezza fisica, logica e organizzativa necessaria a garantire il rispetto dell'integrità ed esattezza dei dati personali trattati, nonché la liceità del trattamento, in conformità al D.Lgs. 196/2003. In particolare, l'Affidatario adotterà ogni misura organizzativa tale da evitare rischi di:

- distruzione, perdita o alterazione dei dati;
- accessi ai dati da parte di soggetti non autorizzati;

	- uso dei dati non conforme agli scopi dichiarati della raccolta;	
	- uso non consentito dei dati utilizzati.	
	16.3 L'Affidatario utilizzerà i dati personali nella misura strettamente necessaria all'attività da compiere per l'esecuzione del contratto, e avvertirà la Stazione Appaltante, di qualsiasi evento che, a seguito dell'esecuzione della prestazione richiesta, possa aver importato l'alterazione dei dati.	
	16.4 L'Affidatario non procederà alla comunicazione dei dati personali a terzi non coinvolti direttamente nelle attività oggetto del contratto, se non previa autorizzazione della Stazione Appaltante e nel rispetto delle prescrizioni di legge, previa garanzia che i dati trasmessi giungano al destinatario esatti e siano da questi utilizzati per fini leciti. In ogni caso, l'Affidatario notificherà immediatamente alla Stazione Appaltante qualsiasi utilizzo o divulgazione non autorizzati di informazioni personali, di cui sia venuta a conoscenza.	
	16.5 Le Parti si danno reciprocamente atto che le informazioni raccolte presso la Stazione Appaltante per la finalità di eseguire il presente contratto, saranno trattate con mezzi automatizzati o manuali e concernono dati comuni il cui mancato conferimento importerebbe l'impossibilità di eseguire il presente contratto. Le informazioni non saranno diffuse, né trasferite all'estero. La comunicazione avrà luogo esclusivamente per l'esecuzione degli obblighi di legge, nonché per finalità fiscali e contabili. Ognuna delle Parti informa l'altra che potrà esercitare i diritti di cui all'art. 7 del	

D.Lgs. 196/2003 tra cui quelli di cancellazione, di opposizione e di accesso, rivolgendosi direttamente presso le sedi indicate nel presente contratto.

Articolo 17. Referenti del contratto.

I rapporti tra la Stazione Appaltante e l'Affidatario saranno tenuti, per ciò che attiene all'esecuzione del presente contratto, tra il Responsabile del Procedimento, dott. Ferdinando Creta della Direzione Generale e il Responsabile del progetto dell'Affidatario Antonio Addari.

Articolo 17. Forma delle modificazioni contrattuali.

Il presente contratto non potrà essere validamente ed efficacemente modificato, né integrato se non mediante atto aggiuntivo scritto firmato da entrambe le Parti.

Articolo 18. Foro competente.

Qualsiasi controversia insorgesse tra le Parti in merito al presente contratto, qualora non fosse possibile risolverla attraverso un pacifico componimento, sarà decisa con competenza esclusiva dell'Autorità Giudiziaria del Foro di Roma.

Articolo 19. Spese contrattuali.

Tutte le spese inerenti e conseguenti al presente contratto, comprese quelle relative ai suoi allegati e per le copie necessarie, saranno a carico dell'Affidatario.

Articolo 20. Elezione di domicilio.

La Direzione generale elegge domicilio presso la propria sede in

Roma, Via del San Michele, 22 – 00153 Roma, anche per gli effetti
dell'art. 141 c.p.c., l'Affidatario, presso la sede della Arteria srl a
Milano, in via Cino del Duca n. 2 – CAP 20122.

Per la Direzione Generale:

il Direttore Servizio II, Arch. Manuel Roberto GUIDO

Per l'Affidatario:

L'Amministratore Delegato e Legale Rappresentante Arteria srl,
sig. ANTONIO ADDARI

L'Affidatario approva espressamente, ai sensi e per gli effetti dell'art.
1341 c.c., quanto stabilito negli artt. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12,
13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 e 20.

Per l'Affidatario

L'Amministratore Delegato e Legale Rappresentante Arteria srl,
sig. ANTONIO ADDARI

MIBACT-DG-MU
REP. Contratti
28/05/2018 N° 6